



*Comune di Castelluccio dei sauri*  
(Provincia di Foggia)

---

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n . **36 del 02 ottobre 2017**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

#### **CAPO III – FERETRI**

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Targhetta di riconoscimento

#### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Trasporti a pagamento
- Art. 15 – Orario dei trasporti A
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Riti religiosi
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### **CAPO I – CIMITERI**

- Art. 25 – Elenco cimiteri
- Art. 26 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 – Ammissione nei cimiteri urbani o di frazione
- Art. 30 – Costruzione dei Cimiteri e piani Cimiteriali

#### **CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 31 – Inumazione
- Art. 32 – Cippo
- Art. 33 – Tumulazione

Art. 34 – Deposito provvisorio

### **CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 35 – Esumazione ordinarie

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 37 – Esumazione straordinaria

Art. 38 – Estumulazione A

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Art. 40 – Raccolta delle ossa

Art. 41 – Oggetti da recuperare

Art. 42 – Disponibilità dei materiali

### **CAPO IV – CREMAZIONE**

Art. 43 – Crematorio

Art. 44 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 45 – Cremazione di resti mortali e resti ossei

Art. 46 – Urne cinerarie

Art. 47 – Registro delle cremazioni

Art. 48 – Affidamento e conservazione delle ceneri

Art. 49 – Dispersione ceneri

### **CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 50 – Orario

Art. 51 – Disciplina dell'ingresso

Art. 52 – Divieti speciali

Art. 53 – Riti funebri

Art. 54 – Fiori e piante ornamentali

Art. 55 – Materiali ornamentali

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 56 – Sepolture private

Art. 57 – Durata delle concessioni

Art. 58 – Modalità di concessione

Art. 59 – Uso delle sepolture private

Art. 60 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 61 – Costruzione dell'opera – Termini

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 62 – Divisione, subentri A

Art. 63 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 9 anni

Art. 64 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 65 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 66 – rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

### **CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Art. 67 – Revoca

Art. 68 – Decadenza

Art. 69 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 70 – Estinzione

## **TITOLO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Art. 71 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

- Art. 72 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento
- Art. 73 - Modifica agli impianti
- Art. 74 - Doveri dell'utente
- Art. 75 - Causa di forza maggiore

## **TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 76 – Accesso al cimitero
- Art. 77 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 78 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 79 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 80 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 81 – Orario di lavoro
- Art. 82 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 83 – Vigilanza
- Art. 84 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **CAPO II – IMPRESE E POMPE FUNEBRI**

- Art. 85 – Funzioni – Licenza
- Art. 86 – Divieti

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 87 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 88 – Mappa
- Art. 89 – Annotazioni in mappa
- Art. 90 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 91 – Scadenziario delle concessioni

### **CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 92 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 93 – Cautele
- Art. 94 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 95 – Concessioni pregresse
- Art. 96 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 97 – Rimesse di carri funebri
- Art. 98 – Rinvio
- Art. 99 – Abrogazioni

## **TITOLO I**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265, del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10/09/1990, n. 285 e della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla determinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.
3. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell'impresa, intesa quale agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
  - b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, nell'ambito dell'attività funebre definita all'articolo 12.

#### **Art. 2 Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, salvo quando non rientrino nelle funzioni di cui all'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed ii.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. ed ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda ULSS.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma terzo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed ii., le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, dal contratto di servizio o con lo specifico strumento necessario per la specifica forma di affidamento, o dagli altri strumenti previsti dalla Legge.
5. Qualora il Comune gestisca il cimitero, od eventualmente i cimiteri, con una delle forme di gestione di cui al titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione al Regolamento, salve le funzioni spettanti al Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. L'autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 3 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4** **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti, sempre se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente struttura dell'A.S.L., sono compresi:
  - l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune sia tenuto a disporne;
  - l'inumazione in campo comune, inclusa la fornitura del cippo distintivo e la conservazione della fossa per il turno di inumazione;
  - l'esumazione ordinaria;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune all'interno del cimitero;
  - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19, restando in ogni caso a pagamento il trasporto funebre;
  - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 19, comma 1, fatta salva l'azione di rivalsa per le spese sostenute;
  - la deposizione delle ossa in ossario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma precedente, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5** **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dal personale incaricato e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero: – l'orario di apertura e chiusura del cimitero; – copia del presente regolamento; – l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; – l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo; – l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; – ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 6** **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso l'ospedale o in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, dall'autorità giudiziaria, o salma in abitazione inadatta.
3. Nel deposito di osservazione, le salme possono essere vegliate dai familiari o da persone autorizzate.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile il servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS, in relazione agli elementi risultanti dalle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'azienda ULSS.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, possono essere dotati, se individuati dall'azienda ULSS, di posti di salma refrigerati, a cui se ne possono aggiungere altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive – diffuse, nei rapporti quantitativi stabiliti dall'art. 15 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
8. Il relativo servizio è a pagamento secondo l'apposita tabella.

### **CAPO III – FERETRI**

#### **Art. 7**

#### **Deposito della salma in feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti in concomitanza al parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestiva con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, la salma, in caso di inumazione, può essere avvolta unicamente in lenzuolo di cotone.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, trovano applicazione gli artt. 18 e 25 del DPR 10 settembre 1995, n. 285.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'autorità ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8**

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta dal personale incaricato, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. In particolare deve essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di cui al punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

#### **Art. 9**

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni determinate dagli artt. Da 27 a 32, nonché 36, 74, 75, 77 e 80 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della sanità, di caratteristiche e spessore prescritto.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere allegata la certificazione della verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura ci è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto, se nel trasferimento è stato impiegato internamente il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Qualora il regolamento di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285 dovesse venire modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente regolamento si intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

#### **Art. 10. Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Servizio sociale del Comune concorre totalmente o parzialmente alle spese per il servizio funebre, per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le condizioni di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa sono effettuate, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le modalità da essa previste. In tali casi, spetta al predetto Servizio comunale di valutare, in conformità al proprio regolamento per l'erogazione dei servizi e prestazioni di assistenza sociale, se sussistono le condizioni per l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese per il trasporto funebre e per eventuale utilizzo del deposito di osservazione.

#### **Art. 11 Targhetta di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra medaglia in piombo riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12 Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano od extraurbano in concessione, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Comunale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessaria ad assicurarne la regolarità.

### **Art. 13**

#### **Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il Comune ha facoltà di gestire il servizio di trasporti funebri con una delle forme di cui al Titolo V della parte prima del D.Lgs. 267/2000 e ss.m. e ii. In questo caso, con la deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 è determinato il disciplinare ed il contratto di servizio e le altre forme di regolazione dei rapporti, quando il servizio non sia esercitato direttamente.

3. In tutti i casi, il Comune ha titolo ad esigere il pagamento dei diritti stabiliti dall'art. 19 del DPR 285/90, con l'eccezione dei servizi che intenda esercitare o fare esercitare gratuitamente e di quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 19.

### **Art. 14**

#### **Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento secondo la tariffa stabilita annualmente dal Comune, nel caso di assunzione dell'esercizio diretto del servizio da parte dello stesso Comune; nel caso di servizi in appalto o concessione la tariffa sarà quella risultante dai capitolati speciali d'appalto.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Chi effettua il servizio di trasporto funebre deve portare a conoscenza del contraente il dettagliato listino dei prezzi praticati, distintamente per ogni voce del servizio richiesto.

### **Art. 15**

#### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco tenendo conto dei desideri dei richiedenti. Di norma il trasporto dovrà essere eseguito:

a) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre:

- al mattino fra le ore 08.30 e le ore 11.00
- al pomeriggio fra le ore 13.30 e le ore 16.00

b) nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre:

- al mattino fra le ore 08.00 e le ore 11.00
- al pomeriggio fra le ore 15.00 e le ore 18.00

2. Nel fissare l'orario di inizio del trasporto, si dovrà tenere presente la probabile durata del servizio, affinché questo possa essere ultimato entro l'orario di chiusura dei cimiteri.

3. Il Comune, quando concorrano giustificati motivi, sentito il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda ULSS, può consentire, caso per caso, il trasporto in orario diverso da quello normale.

4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

**Art. 16**  
**Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990, salvo sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

**Art. 17**  
**Riti religiosi o civili**

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o altro luogo di culto o di cerimonia, anche civile, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

**Art. 18**  
**Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il responsabile del servizio di polizia mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Possono fare eccezione i trasporti dei nati morti o di infanti di età inferiore ai 7 anni, quando siano eseguiti con mezzi dei familiari.
5. Sono eseguiti con mezzi propri dell'azienda ULSS ed a carico della medesima i trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili ed altri prodotti indicati nel decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Sanità) 26 giugno 2000, n. 219, quando siano destinati all'inumazione nel cimitero, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/90. Il relativo onere è a carico dell'azienda ULSS di provenienza.

**Art. 19**  
**Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 20**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, commi 3 e ss. D.Lgs. 267/2000 e ss.m.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o dall'autorizzazione alla tumulazione o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati anche quando il servizio di trasporto funebre sia effettuato con diritto di privativa.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso o civile, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolto secondo quanto previsto dall'art. 13, salvo quando non sia esplicitamente e preventivamente richiesta apposita autorizzazione.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e per il definito deposito delle ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 21**

##### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, ai sensi dell'art. 21, comma 1.

#### **Art. 22**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvato con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso

Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Art. 23**

#### **Trasporti di ceneri e resti**

1. Il trasporto, sia nel Comune, sia fuori Comune di resti ossei, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di resti ossei e resti mortali assimilabili.
3. I resti ossei e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

### **Art. 24**

#### **Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I – CIMITERI**

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'azienda ULSS.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte prima del D.Lgs. 267/2000 e ss.m ed ii.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, per loro

natura sono riservate al Comune che può eseguirle con proprio personale oppure dal gestore del servizio, sulla base di apposito disciplinare, fermo restando il loro carattere pubblicistico.

5. E' assicurato il servizio di custodia secondo quanto stabilito dagli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 27**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal pian regolatore cimiteriale. Destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, e quando non trovi applicazione il decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Sanità) 256 giugno 2000, n. 219 possono essere inumati o collocati, anche in tumulazione, in sepoltura privata su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 28**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 4) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

#### **Art. 29**

##### **Ammissione nei cimiteri urbani o di frazione**

1. Nei cimiteri istituiti, sia esso urbano o nella frazione, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, individuati nell'atto di istituzione del cimitero.

#### **Art. 30**

##### **Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali**

1. La costruzione di nuovi Cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/1990, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

## **CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 31 Inumazione**

1. In ogni Cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione.
2. L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del CPR 10.09.1990, n. 285.
3. Nelle aree dei campi devono essere riservate almeno due file per la sepoltura di bambini, da 0 a 10 anni.
4. Il turno di rotazione delle inumazioni, di norma è decennale.
5. Le dimensioni delle fosse sono stabilite negli artt. 71 - 72 - 73 del CPR 285/1990.
6. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

### **Art. 32 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e di lapidi, croci, monumenti e simili aventi le seguenti dimensioni massime di ingombro, previo pagamento delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale:
  - a) fosse per adulti:
    - copri tomba: lungh. m. 1.60, largh. m. 0.65;
    - lapidi o altri segni funerari: alt. da m. 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento;
  - b) fosse per bambini:
    - copri tomba: lungh. da 0.60 a m. 1.20, largh da 0.30 a m. 0.40;
    - lapidi o altri segni funerari: alt. da 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 33 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne per la collocazione del feretro non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenendo conto di quanto previsto dal punto 13 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In caso di modifica del citato articolo 76, le nuove disposizioni trovano applicazione senza che sia necessario il mutamento del presente regolamento

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0.70, di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0.30
6. Per le nicchie cinerarie individuale dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0.30 e m. 0.50.

### **Art. 34** **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito locale, in loculo o in tomba privata.
2. La concessione provvisoria, è ammessa nei seguenti casi:
  - a. in assenza di loculi;
  - b. in attesa di cremazione (fino ad un massimo di 30 gg.)  
ed è sempre a pagamento del canone stabilito in tariffa: La tumulazione provvisoria rimane comunque subordinata alla presentazione di domanda di concessione per la sepoltura definitiva della salma o delle ceneri. Qualora la salma non venga trasferita nella sepoltura definitiva resasi disponibile, o cremata, si procederà alla sua estumulazione d'ufficio, con spese a carico del cittadino che ha richiesto la tumulazione provvisoria, ed alla inumazione in campo Comune;
  - c. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - d. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - e. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
3. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 35** **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di dieci anni.  
Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, salvo quanto previsto dall'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria qualora il cimitero sia gestito dal Comune, ovvero dall'incaricato della ditta gestore qualora il servizio sia affidato in concessione, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Si definisce "resto mortale" quanto rimane della salma dopo decorso il periodo di turno ordinario di inumazione o decorsi 20 anni dalla tumulazione.

6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale dovrà:
- Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
  - Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato: cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire il processo di scheletrizzazione interrotto o fortemente rallentato da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione viene così stabilito:
- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - 2 anni nel caso di ricorso a sostanze biodegradanti.

### **Art. 36**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Detta registrazione dovrà essere effettuata anche dall'incaricato del servizio di custodia sui registri depositati presso i cimiteri.
2. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 2 mesi successivi alla sepoltura, salvo che la richiesta non provenga dalla pubblica autorità.
5. Le esumazioni straordinarie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 37**

#### **Esumazione straordinaria**

1. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
2. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 38**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni, computati dalla prima sepoltura.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su richiesta dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
  5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 4, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
  6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 40 che segue, sono immediatamente raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
  7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
  8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con eventuale addizione delle sostanze di cui al punto 6 dell'art. 35; qualora la estumulazione sia effettuata prima di 20 anni, il resto o il cadavere deve essere inumato secondo le istruzioni poc'anzi descritte, fatto salvo il periodo di inumazioni che ordinariamente è stabilito in 10 anni a sensi dell'art. 82 del DPR 285/90 oppure avviati a cremazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il periodo di inumazione o di prolungamento dell'originaria concessione è fissato in relazione ai luoghi con atto del Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 267/2000 e ss.m. ed i. tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.
  9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il responsabile del servizio igiene pubblica dell'azienda ULSS che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constatato che le condizioni della salma, per presenza di parti molli siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio", consentendo l'addizionamento di sostanze come quanto specificato al punto 6 dell'art. 35. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
  10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 3 e seguenti D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
  11. Ad istanza degli aventi diritto, è consentita, previa autorizzazione, la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale (risoluzione Min della Salute del 30.10.2003 p n 400.VIII89Q/3886).

### **Art. 39**

#### **Esumazione ed estumulazioni a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previa corresponsione dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario etto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, provvedono le parti che ne hanno richiesta l'esecuzione all'autorità giudiziaria.

### **Art. 40**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In tale caso, le relative operazioni sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

**Art. 41**  
**Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Per quant'altro qui non previsto, trovano applicazione gli articoli da 927 a 931 del codice civile. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Art. 42**  
**Disponibilità di materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di coniugi, di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, gli elementi decorative ed ornamentali, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

**CAPO V – CREMAZIONE**

**Art. 43**  
**Crematorio**

1. Nel cimitero può essere individuata, ove ne sussistano le condizioni che ne giustifichino la scelta sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in relazione alla utenza potenziale apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme, i parametri ed i criteri di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 44**  
**Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. E' consentita seguendo le procedure di cui al punto 1 del presente articolo, la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90.

#### **Art. 45** **Cremazione di resti mortali e resti ossei**

1. E' consentita la cremazione di resti mortali e di resti ossei in conformità alle disposizioni delle circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

#### **Art. 46** **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita sepoltura privata (nicchia, mensola, colombario, tomba di famiglia) salvo si disponga per la collocazione in cinerario Comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privato o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta alla Giunta Comunale l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. (interno) 1° luglio 2002.
5. Qualora la famiglia non provveda per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 47** **Registro delle cremazioni**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione che sarà tenuto dall'Ufficio servizi cimiteriali su modello approvato dall'Ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art.622 C.C.) potranno lasciarlo in consegna in copia all'Ufficio preposto alla tenuta del registro che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato il modello All. A, come previsto dall'art.48 c.3 della legge regionale soprarichiamata.

#### **Art. 48** **Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Il servizio di affidamento e conservazione ceneri, a richiesta dei familiari del defunto, viene svolto dall'Unità Operativa servizi demografici - Ufficio di Stato Civile secondo le modalità di seguito indicate:

2. Nell'apposito registro sono annotate le generalità dell'affidatario e quelle del defunto, la sede di affidamento e tutti i successivi trasferimenti;
3. L'Amministrazione comunale procederà attraverso personale incaricato in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
4. la competenza al rilascio delle autorizzazioni e degli atti ad esse attinenti sono affidate al dirigente del settore Servizi Demografici o, in sua assenza, agli addetti al servizio stato civile;
- a) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto è stabilita come segue:
  - 1) presentazione di richiesta del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi parenti del defunto; nella medesima istanza si indicheranno:
    - i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30/3/2001) oltre a quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
    - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
    - il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna ed affidamento;
    - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
    - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove s'intende trasferire l'urna nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
    - l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
    - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni.
    - il familiare sarà tenuto a fornire l'urna per le ceneri di adeguate dimensioni; la resistenza dell'urna darà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc) purchè con contenitore interno in zinco; la sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda del materiale esterno; all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta.
5. La tabella delle tariffe dei servizi cimiteriali prevederà anche una tariffa per:
  - a) istruttoria ed affidamento per il rilascio della autorizzazione all'affidamento e relativa custodia di urna cineraria;
  - b) verifica e controllo circa la persistenza nel tempo della garanzia di assenza di profanazione dell'urna cineraria (cadauna)

#### **Art. 49** **Dispersione ceneri**

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art.3 comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto del proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. E' vietata la dispersione in aria (nel vento)
5. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi
6. Sono eseguite a titolo oneroso, in base alle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale, le seguenti operazioni:
  - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge n.130/2001 con redazione di relativo verbale.
- 7. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata nel cimitero del capoluogo. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per aspersione.
- 8. La dispersione delle ceneri potrà essere effettuata nell'apposita area cimiteriale a tal fine individuata.

## **CAPO VI – PULIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 50 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, anche per le stagioni. Qualora se ne ravvisi la necessità o in occasione di particolari lavori all'interno dei cimiteri, può essere stabilita la temporanea chiusura del cimitero al pubblico.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 51 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso: a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale del servizio di custodia al momento dell'ingresso; alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecorose o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, accattonaggi o simili; ai fanciulli di età inferiore agli anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, i responsabili di servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzi di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri fissati in via generali con apposito atto.

### **Art. 52 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: fumare, tenere contegno chiassoso, cantare (ad esclusione del canto liturgico nel corso delle officiature o cerimonie), parlare ad alta voce; entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli salvo quelli di servizio o preventivamente autorizzati; introdurre oggetti irriverenti; rimuovere dalle tombe o sepolcri altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi e ogni altro materiale od oggetto; gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti od altro), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del comune e richiesta dei concessionari o familiari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei, non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria; qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti o di qualsiasi altro culto, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 53** **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è premessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Art. 54** **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodo opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 55** **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copri tomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune dispone il ritiro o rimozione dalle tombe e sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e di decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 42 in quanto applicabili.

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 56** **Sepulture private**

1. In ogni cimitero il comune può concedere le seguenti concessioni per sepolture private, su aree già specificatamente previste nel piano regolatore cimiteriale.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari etti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
  - c) sepolture ad inumazione individuale

5. Le concessioni non possono essere oggetto di trasferimento tra privati. a) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione,
  - b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - c) la durata; a) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;
  - d) i concessionari/ie;
  - e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
  - f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione; ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 57** **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 40 anni per i loculi e comunque per le sepolture private ed individuali. Ove vengano a mutare le prescrizioni costruttive per i manufatti destinati alla tumulazione, la giunta comunale determina la durata delle concessioni di tali manufatti in misura congrua ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione delle salme;
  - c) in 99 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali o colombari;
  - d) in 10 anni per le sepolture ad inumazione
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per le concessioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore.
4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura dell'area ovvero dal suo primo utilizzo. Nel caso di rinnovo, la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originaria.

#### **Art. 58** **Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) e c) dell'articolo 57, può concedersi solo in presenza:
- a) della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
  - b) dei resti o ceneri per gli ossari e;
  - c) delle ceneri per le nicchie per urne.
  - d) della salma per le sepolture ad inumazione ordinarie.

2. L'assegnazione avviene, esclusivamente d'ufficio, per ordine progressivo della numerazione delle sepolture disponibili nella fascia tariffaria prescelta, osservando come criterio di priorità l'esigenza della tumulazione in occasione del funerale e, in via, subordinata, quando non vi siano salme da tumulare in occasione del funerale, la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo comma, a favore del richiedente, di età superiore a 65 anni o che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado o indipendentemente dall'età o dalla condizione precedente, sia coniuge superstite del defunto e richieda l'assegnazione di altra sepoltura concomitante.
5. La G.C. potrà, secondo le esigenze contingenti, ulteriori deroghe al criterio di assegnazione delle concessioni.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetti di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di consentirne la prenotazione, previo versamento, all'atto della prenotazione di un deposito infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali, utilizzabile anche come acconto sulla tariffa definitiva di concessione, che in ogni caso sarà quella della definitiva assegnazione.

## **Art. 59**

### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza fisica del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione, sia del comma 1 che 2 dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qual'ora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza, di durata non inferiore a 5 anni antecedenti al decesso, con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dal fondatore del sepolcro e depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso scritto degli eventuali altri titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto personale d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

## **Art. 60**

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate od avute in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può stabilire di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e che, conseguentemente, i concessionari siano tenuti a corrispondere annualmente un apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione e determinato sulla base della programmazione pluriennale degli interventi da eseguire.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) l'ordinaria pulizia;
    - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune procede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. Il consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, che precede, o per alcune di esse sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, anche in deroga a quanto stabilito dell'art. 971 del codice civile e, comunque in misura tale da assicurare al Comune risorse idonee per provvedere alle manutenzioni cimiteriali per tutta la durata della concessione, ivi compreso il periodo dell'eventuale rinnovo.

## **Art. 61**

### **Costruzione dell'opera – termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 25 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza.
2. Qual'ora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità di consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal comune, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

## **CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 62**

#### **Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente l'esercizio di diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza o, se del caso, di accrescimento dei concessionari residuali.
10. La famiglia viene ad estinguersi decorsi i venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per discendenza sia titolare di una quota di concessione.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 63**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso calcolato dalla data di tumulazione (sul valore attuale del loculo o ossario) come segue:
  - 50% se la tumulazione è avvenuta negli ultimi 5 anni o libero;
  - 40% se la tumulazione è avvenuta dal 6° al 10° anno;
  - 30% se la tumulazione è avvenuta dall' 11° al 15° anno;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

### **Art. 64**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30% della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 65**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 54, salvo i casi di decadenza, quando:
  - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30% della tariffa in vigore l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

#### **Art. 66**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'articolo 56, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore ai sei mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30% della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 65.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 67**

#### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli eventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata,

di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 68**

#### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58, penultimo comma;
- quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 60;
- quando vi sia ritardo nel pagamento di tariffe periodiche eventualmente stabilite per oltre due annualità;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al comune in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

### **Art. 69**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.

2. Dopodichè il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 70**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

## **TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA**

## **CAPO I ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art. 71**

#### **Tipi di illuminazione - Lampade votive**

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombai, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

### **Art. 72**

#### **Richiesta di allacciamento ed abbonamento**

1. La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tributi se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio Tributi.
2. La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
3. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
4. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

### **Art. 73**

#### **Modifica agli impianti**

1. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

### **Art. 74**

#### **Doveri dell'utente**

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
3. Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

### **Art. 75**

#### **Causa di forza maggiore**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi

l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 76**

##### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Comune.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di promozione o accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 52 e 53 in quanto compatibili.

#### **Art. 77**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica e dalla commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 185 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato dia rea concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero,
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

**Art. 78**  
**Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 72, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

**Art. 79**  
**Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Trovano applicazione l'applicazione l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le speciali disposizioni in materia di rifiuti provenienti da attività cimiteriali

**Art. 80**  
**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, prefestivi o comunque non lavorativi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

**Art. 81**  
**Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

**Art. 82**  
**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, salvo deroghe da accordarsi dal Comune, a decorrere dal 29 ottobre di ogni anno e fino al 5 novembre, saranno sospesi tutti i lavori di costruzioni e di posa in opera di materiali anche di solo lapidi individuali.
4. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 83**  
**Vigilanza**

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforma ai progetti approvati, le autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 69 e 71.

**Art. 84**  
**Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - a curare la scrupolosa tenuta dei registri prescritti dalle leggi vigenti;
  - a tenere l'inventario degli attrezzi e dei materiali depositati nei magazzini del Cimitero o consentirne l'uscita in base alle prescritte autorizzazioni;
  - a procedere ai seppellimenti, alle esumazioni e riesumazioni, ed alle estumulazioni;
  - a assistere, se richiesto, alle autopsie e fornire ogni collaborazione che si renda necessaria al riguardo;
  - a accertare che l'esecuzione dei lavori, della posa dei cippi o segni funerari o di quant'altro previsto dal presente Regolamento sia debitamente autorizzata.
3. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Art. 85**  
**Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune o di altri enti od aziende pubbliche, che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti di cui all'art. 7 del D.L. 31.03.1998 n. 114 o se precedentemente attiva, dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 24 della legge 11.06.1971, n. 426.

**Art. 86**  
**Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - di negoziare i propri affari al di fuori della sede dell'impresa, salvo quando non sia espressamente richiesto, in forma scritta, dai familiari del defunto;
  - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- di accedere nei depositi di osservazione, negli obitori o negli altri luoghi, anche non di pertinenza comunale, in cui si trovino le salme, senza autorizzazione scritta dei familiari del defunto;
- di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 87**

#### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata apposita zona detta "delle Persone Illustri" ove il Sindaco, sentito il parere della giunta comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini Benemeriti"

#### **Art. 88**

#### **Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro in doppio originale delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture e concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. I registri devono essere presentati ad ogni richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria o dagli uffici governativi.
5. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine anno, all'Ufficio Polizia Mortuaria per essere conservato negli archivi comunali, restando l'altro presso l'ufficio cimiteriale.

#### **Art. 89**

#### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - generalità del defunto o dei defunti;
  - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione;
  - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - gli estremi del titolo costitutivo;
  - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - la natura e la durata della concessione;
  - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 90**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 91**

#### **Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dei servizi di polizia mortuario è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, eventualmente distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 92**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 60 hanno decorrenza a partire dal termine stabilito con la deliberazione che adotti tale sistema.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di valere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 93**

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intende e resta del tutto estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 94**

##### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza di altri organi del Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 95**

##### **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 96**

##### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di eventuali diritti d'uso, a termini del comma precedente, può avvenire:
  - a) in via giudiziale, ferma restando l'estraneità al giudizio del Comune, che si limiterà a dare esecuzione al provvedimento giudiziale, una volta divenuto definitivo;
  - b) in via amministrativa, presentando apposita istanza, corredata dalla documentazione originale in possesso della parte richiedente ed integrata da atto di notorietà giudiziale, reso in presenza di testimoni untracinquantenni, che attestino, oltre la conoscenza diretta proprietà, anche la conoscenza dei loro ascendenti diretti circa il diritto d'uso preteso e del quale viene richiesto il riconoscimento.In questo caso, la richiesta di riconoscimento, quando venga ritenuta ammissibile e debitamente comprovata, viene comunicata alla parte richiedente e agli altri eventuali soggetti contro interessati che possono proporre opposizione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Parimenti, copia della richiesta, è pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni, al fine di consentire a chiunque via abbia un interesse giuridicamente rilevante da tutelare di proporre opposizioni entro 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione. In difetto di opposizioni o di parti che via abbiano interesse, e in ogni caso decorso il termine per proporre opposizioni, viene assunto il provvedimento che ne consegue, a seconda delle circostanze. Il provvedimento che decide sulla richiesta tiene luogo all'atto di concessione, salvo che per quanto riguarda la decorrenza iniziale della concessione, che viene definita dal provvedimento medesimo, sulla base degli atti e documenti presentati. Tale provvedimento è comunicato al richiedente, agli altri eventuali interessati e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Chiunque titolare di concessione cimiteriale, abbia interesse che questa sia regolata dalle disposizioni del presente Regolamento, in luogo delle disposizioni risultanti dall'atto di concessione, può richiedere al comune la retrocessione della concessione in atto, senza onere alcuno per il Comune, e la sua rassegnazione, dietro versamento esclusivamente delle spese contrattuali conseguenti alla nuova concessione. La durata della nuova concessione decorre dalla data di versamento delle spese contrattuali, una volta che il Comune abbia accolto la richiesta.

#### **Art. 97**

##### **Rimesse di carri funebri – Norma transitoria**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 98**  
**Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998), D.lgs n°267 del 18 Agosto 2000, L. n. 130/2001, L.R. n. 34 del 15 Dicembre 2008 e regolamento regionale n. 38 del 18/03/2015.

**Art. 99**  
**Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono considerarsi abrogate tutte le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 105/2003.